

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1993

Riconoscimento degli anni di navigazione su navi mercantili
effettuati dagli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto
provenienti da capitano di lungo corso o capitano di macchina

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di eliminare il trattamento discriminatorio che, di fatto, sussiste da anni tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto laureati e quelli invece diplomati capitani di lungo corso o capitani di macchina nel computo degli anni per la ricostruzione della carriera.

Come è noto, il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, secondo l'ordinamento della Marina militare, avviene attraverso un concorso pubblico, per partecipare al quale il titolo di studio richiesto è o la laurea o il diploma rilasciato dagli istituti nautici o aeronautici, con il grado di sottotenente di vascello di complemento, in alternativa al possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

È evidente come la possibilità riconosciuta ai diplomati di partecipare al concorso per ufficiali risieda esclusivamente nella specificità del corso di studi, perfettamente propedeutico a questa carriera.

Oltretutto, va subito sottolineato che il citato ordinamento della Marina militare, nell'individuare i soggetti ammessi a sostenere il concorso, precisa esplicitamente: «...in possesso di diploma rilasciato dall'istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco su navi...»; pertanto appare ancor più inaccettabile il fatto che proprio questi anni di esperienza che la norma prescrive non vengano poi considerati ai fini della ricostruzione della carriera.

La differenza fra i laureati ed i diplomati, che risultino poi vincitori del concorso, sta nel fatto che i primi vengono subito nominati sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto (CP), mentre i

secondi prestano dapprima un anno di servizio come guardiamarina CP e solo dopo vengono promossi al grado di sottotenente di vascello CP.

A questo punto va osservato che tutti appartengono allo stesso ruolo organico ed hanno tutti un identico sviluppo di carriera; dovrebbero conseguire per tutti un uguale trattamento economico ed una stessa ricostruzione della carriera, ma così non è. Infatti, per quanto riguarda la determinazione dello stipendio ed ai fini pensionistici, agli ufficiali diplomati presso gli istituti nautici patentati capitani di lungo corso o capitani di macchina non vengono riconosciuti gli anni di imbarco effettuati durante il corso di studi su navi mercantili, mentre gli stessi vengono riconosciuti e, come detto, computati, nel calcolo dello stipendio e in quello della pensione, sia per coloro che provengono da sottotenenti di vascello di complemento, per i quali vengono considerati l'intero servizio prestato nel complemento e gli anni di navigazione-imbarco, sia per i laureati, per i quali sono conteggiati i quattro anni di studi universitari.

Questi anni di servizio o di studio possono altresì essere riscattati - dietro domanda dell'interessato - anche ai fini dell'indennità di buonuscita; anche in questo caso si tratta di un beneficio che vede escluso questo gruppo di ufficiali.

Ecco perchè si è parlato di trattamento discriminatorio e di sperequazione. Come si è venuto esponendo, infatti, a ufficiali appartenenti allo stesso Corpo vengono applicate regole diverse; il che non è giustificabile.

D'altronde anche gli organi della rappresentanza militare hanno sollevato più volte questo problema e l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto già da quindici anni sottolinea la necessità - per motivi di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

equità - di poter ritenere utili ai fini delle indennità operative anche i periodi d'imbarco sui mercantili che gli ex capitani di lungo corso, oggi ufficiali delle capitanerie, hanno effettuato in precedenza. Anche la Direzione generale per il personale della Marina militare non ha potuto negare la fondatezza e l'equità di una simile richiesta.

Per completezza e per conferma di come la soluzione a tale problema risieda esclusi-

vamente nella volontà del legislatore, precisiamo che si tratterebbe di un provvedimento che vede coinvolti poco più di un centinaio di ufficiali: molti se consideriamo la condizione discriminante in cui si trovano da decenni, pochi se pensiamo ai riflessi in sede di applicazione di questo disegno di legge, che affidiamo quindi alla sensibilità dei colleghi per una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Agli ufficiali delle capitanerie di porto, vincitori dello specifico concorso pubblico, che abbiano il diploma di capitano di lungo corso o di capitano di macchina sono computati per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio, gli anni di navigazione effettuati su navi mercantili necessari per conseguire il titolo di studio».

Art. 2.

1. Agli ufficiali di cui all'articolo 1 è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di navigazione mercantile per il quale siano stati versati corrispondenti contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. Il periodo di navigazione mercantile di cui al comma 1 è altresì conteggiato ai fini del calcolo degli aumenti triennali dell'indennità mensile di impiego operativo di base, ex tabella I allegata alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è riscattabile ai fini dell'indennità di buonuscita dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

3. Ai fini del presente articolo gli interessati devono presentare specifiche domande.